



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

190^a seduta: giovedì 12 marzo 2015

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3,5,7 e <i>passim</i>
* CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i>	3,5,7 e <i>passim</i>
PELINO (FI-PdL XVII)	4
ROSSI Gianluca (PD)	11
VACCIANO (Misto)	6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01647, presentata dalla senatrice Pelino.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame la senatrice interrogante chiede la proroga, anche per l'anno 2015, del regime di tassazione agevolata applicato alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività di cui all'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012. In particolare, detto regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 10 per cento sugli emolumenti erogati ai contribuenti con redditi da lavoro dipendente a titolo di retribuzione di produttività. Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre la proroga per il 2013 dell'agevolazione in commento, stabilisce, nel secondo periodo, l'applicazione della misura «nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014», poi diventati 305 milioni a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 147 del 2013. Il comma 482 dell'articolo 1 della richiamata legge prevede a sua volta l'applicazione delle misure di cui al comma 481 «con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 reca le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2014 reca le medesime modalità per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2014.

In base alle disposizioni di legge citate, pertanto, l'imposta sostitutiva è stata di volta in volta prorogata e non è a regime, nemmeno per effetto dell'articolo 1, comma 413, della legge n. 147 del 2013. Tale disposizione non prevede, difatti, la stabilizzazione della misura, ma si limita a ridurre il limite massimo delle somme stanziare da 400 milioni a 305 milioni per il 2014 «in relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1,

comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013».

Si precisa per completezza che l'estensione al 2015 della misura agevolativa non può nemmeno desumersi dall'inciso contenuto nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 482, della legge n. 228 del 2012, ove si stabilisce che l'onere derivante dalla proroga per il 2014 «non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015». Lo stanziamento di risorse per tale ultimo periodo di imposta, l'anno 2015, copre, in realtà, le minori entrate derivanti dalle operazioni di conguaglio effettuate nel 2014 che si ripercuotono in termini di cassa sull'anno 2015. Ciò posto, si fa presente che l'eventuale proroga o stabilizzazione dell'agevolazione fiscale in esame, da conseguire mediante la necessaria emanazione di una norma primaria, dovrebbe tener conto dei connessi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, come indicato nella tabella allegata. Fondamentalmente servirebbero circa 473 milioni per il 2015 e 164 per il 2016.

Data, tuttavia, l'indubbia funzione di incentivo alla produttività dell'agevolazione in esame, il Governo sta approfondendo queste modalità e ritiene di valutare la possibilità di intervenire trovando delle soluzioni che possano soddisfare le esigenze presentate che l'Esecutivo ben conosce. Si tratta di esigenze che, in una fase di ripresa, pur minima, citata in questi giorni, possono essere fondamentali per dare un'ulteriore spinta al lavoro delle aziende e all'attività che i lavoratori vi svolgono. È un tema, ripeto, di cui il Governo è ben consapevole e che considera importante; per questo motivo lo affronterà sicuramente nei prossimi interventi dei quali sarà chiamato a valutare l'effettiva copertura ed il reperimento delle risorse ad essa necessarie.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Ringrazio il Vice Ministro per la sua risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto.

Desidero sottolineare quanto la misura in esame, adottata già nel 2013 e, a seguire, nel 2014, si sia rivelata utile, avendo costituito veramente un incentivo all'innalzamento dei livelli occupazionali. Ho tentato di inserire la sua reiterazione anche nel decreto milleproroghe, ma in quell'occasione mi fu risposto che la questione era, comunque, oggetto di interesse da parte del Governo il quale avrebbe quindi provveduto in seguito non tanto a stabilizzare questo tipo di intervento quanto a prorogarlo per un ulteriore biennio, al fine di individuare le risorse utili a dargli un carattere continuativo, come il Vice Ministro ha dichiarato.

Mi rendo conto che si tratta di un problema nazionale e per questo mi faccio portavoce delle esigenze di tutti coloro che hanno potuto usufruire di questa agevolazione fiscale che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 10 per cento sui premi di produttività. A queste persone vorrei poter trasmettere un messaggio positivo. Chiedo quindi che il Governo segua la questione con una certa attenzione affinché queste categorie di lavoratori possano

nel 2015 ricevere un trattamento uguale a quello di cui hanno goduto nel 2014. Pregherei così il Governo, e in questo caso lei, Vice Ministro, che so che a questi problemi si dedica con grande impegno ed interesse, a mantenere tale tema sul tavolo dei prossimi appuntamenti, dal momento che è veramente importante dare un segnale positivo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00885, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione a risposta orale 3-00885 il senatore Vacciano ed altri senatori, nel richiamare le presunte irregolarità rappresentate da alcuni clienti della Banca di Sassari, chiedono, tra l'altro, se si ritengano sufficienti e adeguati i poteri attribuiti in materia alla Banca d'Italia e se, con riferimento alla disciplina dei servizi di pagamento, si intenda attivarsi al fine di rivedere la normativa di riferimento per estenderne l'ambito applicativo alle microimprese, oltre che ai consumatori.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti comprende sia norme applicabili alla generalità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, sia regole speciali, di origine comunitaria, in materia di credito ai consumatori e di servizi di pagamento. Le norme di legge in questione sono attuate e specificate dalla disciplina secondaria del CICR e della Banca d'Italia. Le disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia sono state profondamente riformate nel 2009 con l'intento di accrescere la confrontabilità delle offerte, favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi e valorizzare la correttezza sostanziale dei comportamenti in tutte le fasi dell'intermediazione. Le successive modifiche intervenute hanno recepito le disposizioni di origine comunitaria.

Con specifico riferimento ai quesiti posti dagli interroganti, la Banca d'Italia ha precisato che, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, l'articolo 127 del testo unico bancario (TUB) attribuisce alla stessa poteri di controllo sugli intermediari. A tal fine, l'istituto effettua periodicamente verifiche ispettive presso le direzioni generali e presso i punti di contatto con la clientela, adottando, ove ritenuto necessario, gli opportuni interventi di vigilanza nei confronti dei soggetti vigilati e richiamando gli stessi al più puntuale rispetto delle disposizioni.

Per quanto riguarda il tema della rappresentazione dei costi, richiamato nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha precisato che la disciplina sulla trasparenza è volta ad assicurare ai clienti la conoscibilità delle condizioni economiche praticate dagli intermediari per i servizi ed i prodotti offerti anche prima della sottoscrizione del contratto (fase precontrattuale o della pubblicità). Lo strumento con cui vanno fornite le informazioni precontrattuali è il foglio informativo che, sulla base dei contenuti minimi previsti dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, deve

indicare le condizioni applicate alla generalità della clientela per il singolo prodotto, specificando ogni onere economico a carico del cliente comunque denominato, comprese le spese di scritturazione contabile. Queste ultime sono oggetto di rilevazione nell'ambito dell'indagine annuale svolta dalla Banca d'Italia sull'onerosità dei conti correnti delle famiglie.

Per le operazioni che comportano più voci di costo, i fogli informativi devono rappresentare le condizioni economiche in maniera tale da renderne facilmente comprensibile il costo complessivo. Inoltre, la disciplina in materia di trasparenza richiede espressamente la piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali (articolo 117 del testo unico bancario) nell'ipotesi in cui l'intermediario applichi al cliente costi più elevati o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel foglio informativo.

Ulteriori interventi volti a rendere maggiormente comprensibile ai consumatori il costo complessivo associato a ciascun servizio bancario e finanziario verranno effettuati nel prossimo futuro, in relazione al recepimento delle direttive in materia di contratti di credito ipotecario ai consumatori e in materia di conti di pagamento; tale ultima direttiva riguarda le modalità di pubblicizzazione dei costi legati ai conti correnti per i consumatori. Si tratta, rispettivamente, delle direttive n. 2014/17/UE, da recepire entro il 21 marzo 2016, e n. 2014/92/UE, da recepire entro il 18 settembre 2016.

Con specifico riferimento alla Banca di Sassari e alle relative spese di registrazione, di cui si fa cenno nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha comunicato di aver ricevuto, nell'aprile del 2014, segnalazioni dalla clientela che, in linea con le consuete modalità di gestione degli esposti con i quali vengono segnalati comportamenti irregolari o scorretti degli intermediari, sono state esaminate per lo svolgimento dei successivi approfondimenti utili ai fini della vigilanza.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina sui servizi di pagamento, si fa presente che il recepimento della direttiva 2007/64/CE è stato effettuato dal legislatore nazionale perseguendo l'obiettivo di rendere la normativa speciale il più coerente possibile con quella applicabile in via generale agli altri servizi bancari e finanziari, assicurando un elevato livello di trasparenza e di tutela dell'utilizzatore.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che la disciplina in questione si applica a tutte le tipologie di clienti, ivi incluse le microimprese, alle quali viene riservato un trattamento equivalente a quello previsto per i consumatori. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 3, del testo unico bancario, infatti, l'applicazione della disciplina a queste categorie di soggetti (consumatori e microimprese) è inderogabile; può, invece, essere derogata in tutto o in parte, con il consenso di entrambe le parti, soltanto se il cliente è un soggetto diverso dal consumatore o dalla microimpresa.

VACCIANO (*Misto*). Ringrazio il Vice Ministro perché ha risposto alle richieste contenute nell'interrogazione.

Credo sia necessario attendere l'attuazione delle due direttive, cui correttamente si è fatto riferimento nella risposta. In sostanza quello cui siamo di fronte è un procedimento *in itinere*.

Pertanto ritengo di potermi dichiarare soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01716, presentata dal senatore Marino Mauro Maria.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con l'interrogazione 3-01716, il senatore Mauro Maria Marino chiede quali iniziative siano state adottate per fare chiarezza sull'operato della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che rappresenta una delle colonne portanti per l'economia piemontese.

In particolare, si fa riferimento a quanto segnalato nell'interrogazione circa la notizia, riportata dagli organi di stampa, che la procura di Cuneo avrebbe notificato il proseguimento di indagini su alcuni soggetti ai vertici della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo agli organi di vigilanza e frode fiscale. Al riguardo, l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie ha confermato di essere a conoscenza del citato procedimento giudiziario. Peraltro, le vicende che hanno interessato la fondazione Cassa di risparmio di Cuneo nel corso degli anni sono state oggetto di vari analoghi atti di sindacato ispettivo.

Per quanto concerne il quesito posto nell'interrogazione in merito a «quali iniziative siano state adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze, titolare della vigilanza sulla fondazione e quali azioni intende tempestivamente avviare, anche attraverso specifiche ispezioni, per risolvere una situazione che da anni crea perplessità nell'opinione pubblica, al fine di fornire risposte concrete a una crescente domanda di chiarezza sull'operato della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che rappresenta una delle colonne portanti dell'economia piemontese», si fa presente che l'Autorità di vigilanza ha costantemente monitorato la situazione per quanto di sua competenza e sulla base delle segnalazioni pervenute.

Si assicura, inoltre, che, qualora dall'indagine giudiziaria in corso dovessero emergere elementi di interesse in relazione alla gestione della fondazione, saranno valutate le più opportune iniziative da adottare.

PRESIDENTE. Mi dichiaro profondamente insoddisfatto da quanto dichiarato dal Vice Ministro perché non è stata data neanche una risposta a tutti i quesiti che avevo posto nell'interrogazione.

Peraltro, dagli atti del consiglio di amministrazione della fondazione si evince che il MEF aveva inviato una lettera, a firma del direttore generale Rivera, in cui si chiedevano risposte precise e puntuali ad una serie di chiarimenti. Deduco dall'intervento del Vice Ministro che tali risposte non sono state fornite, nonostante la lettera fosse datata 20 novembre 2014. Non trovo questo intervento allineato con gli altri precedentemente svolti.

Mi chiedo, pertanto, se non sia opportuno promuovere un'ispezione, richiesta da lungo tempo ma finora mai effettuata.

Forse è il caso di approfondire in maniera seria un tema che all'interno della dimensione piemontese sta sollevando molte perplessità.

Pertanto, ripeto che mi dichiaro profondamente insoddisfatto della risposta.

Segue l'interrogazione 3-01735, presentata dai senatori Rossi Gianluca e Vaccari.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con il documento in esame, i senatori interroganti evidenziano talune criticità connesse all'introduzione della nuova disciplina dello *split payment*, introdotto nell'ordinamento nazionale dall'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'inserimento dell'articolo 17-ter.

In particolare, i senatori interroganti rilevano che la nuova disciplina rischia di creare problemi di liquidità per le imprese e gli enti locali e, pertanto, sollecitano iniziative volte a semplificare le procedure e a ridurre i tempi di rimborso dell'IVA per le imprese che applicano il *reverse charge* e lo *split payment*.

Inoltre, i senatori interroganti chiedono al Governo di prevedere il superamento del meccanismo dello *split payment* per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, regoleranno con fatturazione elettronica tutti i rapporti e le prestazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni.

Infine, i senatori prospettano al Governo di consentire alle associazioni dilettantistiche e alle ONLUS di derogare all'applicazione dello *split payment*. Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

Il meccanismo di scissione dei pagamenti è stato indicato, nell'ambito del libro verde sul futuro dell'IVA (documento della Commissione europea n. 695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni. A seguito dell'introduzione di nuovi controlli statistici è stato infatti osservato un fenomeno evasivo di rilevante entità tra i fornitori della pubblica amministrazione, consistente nella omessa dichiarazione o nell'omesso versamento dell'IVA pagata dalle pubbliche amministrazioni ai propri fornitori. Pertanto, l'obiettivo della misura di scissione dei pagamenti è quello di evitare che il denaro pubblico, versato a titolo di imposta sul valore aggiunto, possa essere indebitamente trattenuto dai fornitori della pubblica amministrazione.

È stato anche rilevato che l'attività di controllo, per quanto tempestiva, non consente di recuperare tutta l'IVA evasa, a causa del possibile occultamento di fondi da parte del fornitore o anche per semplice insolvenza.

Con riguardo alla conformità della nuova disciplina con l'articolo 395 della direttiva IVA, richiamato dai senatori interroganti, nella parte in cui stabilisce che le misure di deroga introdotte non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale, deve sottolinearsi che detto articolo 395 consente di introdurre misure di deroga al fine di evitare frodi ed evasioni e al fine di semplificare la riscossione dell'imposta. Solo le misure di semplificazione sono state soggette alle condizioni richiamate dai senatori interroganti. Le misure dirette ad evitare frodi ed evasioni, tra le quali rientra senz'altro il meccanismo dello *split payment*, sono invece per loro natura destinate ad avere un impatto migliorativo sulla riscossione dell'imposta.

In relazione alla richiesta di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA si evidenzia quanto segue.

Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni per ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi sia con norme dirette, in via generale, all'accelerazione dei rimborsi, sia con specifiche disposizioni, volte a consentire il recupero dell'IVA risultante strutturalmente a credito per le imprese fornitrici o prestatrici di servizi soggette al regime del *reverse charge* e dello *split payment*. In particolare, l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha elevato da 516.456,90 euro a 700.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale disposizione consente, pertanto, anche alle imprese interessate dal meccanismo del *reverse charge* e dello *split payment* di compensare direttamente con altre imposte, mediante il modello F24, l'IVA maturata a credito. Successivamente, l'articolo 13 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, (cosiddetto decreto sulle semplificazioni fiscali) ha anticipato il termine di esecuzione dei rimborsi IVA, prevedendo che gli stessi debbano essere erogati nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione anziché dal termine di scadenza di presentazione della dichiarazione. Inoltre, lo stesso articolo 13 ha previsto l'eliminazione dell'obbligo generalizzato di prestare la garanzia.

Salve le ipotesi di rischio individuate dal comma 3 dell'articolo 38-*bis* del menzionato decreto n. 633 del 1972, come modificato dal citato articolo 13, i rimborsi IVA superiori a 15.000 euro possono essere erogati senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Il nuovo articolo 38-*bis* ha pertanto determinato la contrazione della tempistica di lavorazione e, quindi, di erogazione dei rimborsi per l'anti-

cipazione del termine di esecuzione, nonché per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie. Lo stesso articolo 38-*bis*, rendendo residuali le ipotesi di obbligo di prestazione della garanzia, ha notevolmente ridotto i costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali.

Chiarimenti in merito alla nuova disciplina in materia di esecuzione dei rimborsi IVA sono stati forniti con circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle entrate che è impegnata, a livello amministrativo, in una decisa attività di accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi volta a consentire di eliminare l'arretrato nel pagamento dei rimborsi pregressi. Va, inoltre, sottolineato che, già con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, è stata prevista l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi scaturenti dall'applicazione del regime del *reverse charge* in tema di prestazioni effettuate dai soggetti subappaltatori a talune condizioni.

Al fine di consentire l'erogazione in via prioritaria anche dei rimborsi relativi ad operazioni soggette al regime dello *split payment*, è stato emanato, ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-*bis*, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2015. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, per facilitare l'individuazione dei contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria, è stato altresì eliminato il riferimento ai limiti previsti dall'articolo 2 del citato decreto del 22 marzo 2007 e concernenti le soglie minime di 10.000 e di 3.000 euro rispettivamente previste per i rimborsi annuali e trimestrali.

È stato inoltre rimosso il limite di eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Alla luce del quadro normativo prospettato si evidenzia come siano già stati posti in essere strumenti in via legislativa ed in via amministrativa finalizzati a semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi sia in via generale sia con riferimento ai soggetti risultanti strutturalmente a credito, come i contribuenti soggetti al regime del *reverse charge* e dello *split payment*. Con riferimento, infine, ai rapporti tra il meccanismo dello *split payment* e gli obblighi di fatturazione elettronica relativi alle prestazioni rese alla pubblica amministrazione, si fa presente che, con la circolare n. 1/E del 2015 dell'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che non esiste perfetta coincidenza tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica. L'elenco di queste ultime è infatti molto più ampio delle prime: vi si collocano, ad esempio, l'Agenzia delle entrate o gli ordini professionali nei confronti dei quali, invece, non si applica lo *split payment*. Tra i due istituti, quindi, non pare possibile stabilire un perfetto parallelismo.

Infine, con riferimento alla possibilità di ammettere una deroga all'applicazione del nuovo regime in favore degli enti *non profit*, si osserva che, con la circolare n. 6/E del 2015, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

Al momento, è in corso di approfondimento da parte dell'Agenzia delle entrate la corretta interpretazione della disciplina anche in merito all'esclusione delle operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, tra cui rientra il regime agevolato accordato alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche.

ROSSI Gianluca (PD). Ringrazio il Vice Ministro per la dettagliata ricostruzione della questione effettuata anche con alcuni passaggi aggiuntivi che hanno chiarito gli interventi regolamentari del Ministero dell'economia e delle finanze tesi a migliorare un meccanismo rispetto al quale non possiamo che esprimere, in via di principio, una valutazione di apprezzamento. Condividiamo le scelte operate e le ragioni che hanno mosso il Governo ad introdurre sia l'uno che l'altro meccanismo in questione.

Conosciamo perfettamente la ricostruzione fatta dal Vice Ministro e, pur dichiarandoci soddisfatti della complessità e dell'ampiezza della risposta fornita, rimangono alcune preoccupazioni che intendiamo manifestare formalmente e che riguardano le carenze di liquidità che si possono determinare per il sistema delle imprese sia nell'ambito dei rapporti tra fornitore e acquirente privato (il meccanismo del *reverse charge*) sia nell'ambito dello *split payment*, sapendo anche che il nostro Paese si trova tuttora sotto la spada di Damocle di una procedura di infrazione avviata dall'Unione europea proprio in ordine al processo di erogazione dei rimborsi.

Auspichiamo, inoltre, che si possa chiarire in via definitiva che le associazioni dilettantistiche e le ONLUS, che godono di un regime agevolato, possano essere escluse da questo meccanismo, cosa che faciliterebbe sicuramente il mantenimento dei rapporti con i soggetti richiedenti le prestazioni.

L'ultima preoccupazione riguarda le pubbliche amministrazioni e, in particolar modo, il sistema degli enti locali, in quanto un simile meccanismo può determinare un ulteriore appesantimento sulla finanza locale, soprattutto per esplicite ragioni di cassa.

Auspichiamo pertanto che i regolamenti applicativi possano diradare le nostre perplessità.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice Ministro per la sua disponibilità.
Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PELINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 413 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 2013) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettemanali e lavoro straordinario, se volto a un'intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

la misura consente una stabilizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012;

essa si applica esclusivamente al settore privato e ai lavoratori che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore, nel corso dell'anno, a 30.000 euro;

la misura è stata adottata mediante l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2014, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014»;

a giudizio dell'interrogante tale misura, premiale della produttività, costituisce un importante incentivo per i lavoratori e per le imprese e sarebbe necessario prevedere, anche per l'anno 2015, le medesime agevolazioni,

si chiede di sapere quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per promuovere, anche per il 2015, l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato e se, in che tempi e con quali modalità lo voglia adottare.

(3-01647)

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, FUCKSIA, GIROTTO, CATALFO, BERTOROTTA, MORRA, SCIBONA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 19 marzo 2014, in un servizio televisivo del programma «Le Iene», un consulente commerciale avanzava le lamentele di correntisti rispetto ad ambiguità relative ad alcune voci di spesa nel contratto di sottoscrizione con la Banca di Sassari, in particolare, tali dubbi si concentravano sull'impossibilità di chiarire il criterio di applicazione della voce «scritture»;

in sostanza, presso questo istituto bancario il costo di un bonifico on line pattuito per contratto a 1,10 euro che viene detratto in tempo reale congiuntamente alla somma da versare al destinatario dell'operazione, raggiungeva il totale di 4,90 euro, a causa dell'aggiunta di due righe di testo descrittive dell'operazione all'interno dell'estratto conto cartaceo, che hanno comportato una maggiorazione totale di 3,80 euro, ossia 1,90 euro per ciascuna riga descrittiva dell'operazione;

stesso discorso per il pagamento attraverso il modulo F24, strumento gratuito presso la maggior parte degli sportelli delle imprese che erogano servizi finanziari, messo a disposizione del contribuente per il pagamento di tasse dovute allo Stato. Nel caso preso in considerazione, il modello F24 viene nominato nel contratto di sottoscrizione come operazione gratuita, alla quale però viene aggiunto lo stesso tipo di addizionale di 1,10 euro, comunque non legata anche in questo caso ad alcuna operazione prettamente bancaria;

come ultima informazione saliente nel servizio televisivo viene sottolineato che i sottoscrittori di conti correnti presso la Banca di Sassari sono all'incirca un milione e mezzo, il che fa pensare che l'ammontare di questi introiti dubbi possa aggirarsi ipoteticamente intorno al milione di euro;

considerato che:

con il provvedimento del 9 febbraio 2011, «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», la Banca d'Italia richiama un insieme di criteri volti a garantire nei confronti dei clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli, inoltre, la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti, facilitando la confrontabilità con altre offerte affini. Infatti, a parere degli interroganti, può accadere che la documentazione elaborata dagli intermediari, sia nella fase precontrattuale che postcontrattuale, sebbene completa nei contenuti, non risulti intuitivamente comprensibile;

in merito ai costi di un conto corrente, essi dovrebbero essere esatti come controprestazione all'obbligazione adempiuta ai sensi del contratto sottoscritto, tuttavia è opinione degli interroganti che negli estratti conto periodici a volte emergano dei costi che sono collegabili solo in maniera indiretta ad un servizio specifico reso al cliente dalla banca, voci di costo risibili, indicate tra le spese di cui il cliente è passibile, ma difficilmente individuabili nella vera e propria sommatoria economica delle varie pre-

stazioni bancarie. Un chiaro esempio è costituito dalle «scritture», come esemplificato sopra;

sempre riguardo all'ammissibilità di tali scritture associate al servizio di bonifico, pare che essa entri palesemente in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 6: «Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati», poiché anche se il loro costo è comunque esplicitato nel contratto di sottoscrizione, non è sicuramente pubblicizzato congiuntamente alla tariffa standard del servizio. Continuando, sulla base del successivo comma 7, alla lettera *b*), la normativa sancisce: «In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: (...) *b*) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto». A rafforzare la necessità di chiarezza, si richiama di nuovo il provvedimento della Banca d'Italia sulla trasparenza, sezione II, paragrafo 3 – Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui, in cui si legge: «Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo»;

secondo l'art. 127, comma 1, del testo unico bancario, la Banca d'Italia «può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni» affinché sia salvaguardata la «trasparenza delle condizioni contrattuali» e la «correttezza dei rapporti con la clientela»;

inoltre il testo unico concede al cliente 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'estratto conto per proporre reclamo contro errori della banca. Trascorsi i 60 giorni l'estratto conto si intende approvato dal cliente. Dall'altra parte la legge (art. 1832 del codice civile) concede però più tempo, 6 mesi dalla ricezione dell'estratto conto, per contestare eventuali errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. Qualora poi l'errore sia sostanziale, ad esempio il cliente contesta le spese che ritiene non dovute per contratto, i termini per la contestazione possono arrivare anche a 10 anni (i termini di prescrizione dipendono qui dal diritto lesa);

oltre alla mancata trasparenza delle comunicazioni al cliente per il servizio erogato, i fatti accaduti presso la Banca di Sassari evidenziano che i due servizi, quali bonifici e F24, hanno un prezzo diverso da quello pubblicizzato e la normativa di riferimento si limita all'obbligatorietà della trasparenza e della pubblicità;

la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, all'art. 32, rubricato «Spese inerenti all'informazione», prevede: «Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell'in-

formazione ai sensi del presente titolo»; inoltre il prestatore e l'utente «possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all'utente di servizi di pagamento. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento», data l'obbligatorietà della comunicazione informativa, come stabilito dall'art. 48 della direttiva;

nella stessa direttiva si trova una distinzione in merito a chi potrebbe essere il destinatario dell'ambito di applicazione delle regole sulle singole operazioni di pagamento. L'art. 30 così recita: «Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore», quando per consumatore si intende «una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale» (art. 4), mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, che a prescindere dalla forma giuridica rivestita eserciti un'attività economica. Quindi sono microimprese anche gli artigiani e le imprese familiari di dimensioni ridotte;

da ultimo, al comma 2 dell'art. 30 della direttiva viene precisato che «Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori», comma che, di fatto, comporta a parere degli interroganti una mancata attuazione da parte dello Stato membro italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che in forza dell'art. 127 del testo unico bancario la Banca d'Italia possa disporre tutto ciò che è in suo potere per garantire l'adeguata trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela da parte degli istituti bancari;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto all'applicazione dei costi aggiuntivi delle singole operazioni di pagamento, comunque non associate al prezzo pubblicizzato ai clienti, di modo che tutti gli istituti di credito possano attenersi ad una linea di comportamento chiara e non fraintendibile;

se intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di rivedere la normativa di riferimento prevedendo l'estensione alle microimprese, oltre che ai consumatori, delle disposizioni del titolo III della direttiva 2007/64/CE inerente alla «Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento».

(3-00885)

MARINO Mauro Maria. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che la Procura di Cuneo ha notificato il proseguimento di indagini sui vertici della fondazione Cassa di risparmio della città a 6 dei 7 attuali componenti del consiglio d'amministrazione, oltre che a un componente dimissionario e al segretario generale, con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo agli organi di vigilanza e frode fiscale;

le vicende giudiziarie, che vedono coinvolti gli esponenti apicali della fondazione dal 2010, sono state oggetto negli anni di molteplici iniziative parlamentari, alle quali non è seguito alcun provvedimento di ispezione effettiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

il protrarsi di tale grave situazione ha causato la seria preoccupazione e in alcuni casi l'indignazione di numerosi cittadini, non solo piemontesi, che hanno chiesto con fermezza ad alcuni esponenti parlamentari di intervenire su un ente che costituisce la settima fondazione bancaria italiana, detenendo il 25 per cento di Ubi-Banca regionale europea e un ingente patrimonio accumulato in oltre 150 anni di storia;

considerato che un potenziale intreccio di interessi tra dimensione privata, finanza e politica pregiudicherebbe il buon funzionamento di un ente che, nato con l'obiettivo di incentivare il risparmio, dovrebbe fondare la propria responsabilità istituzionale sul valore della trasparenza, nella gestione di un patrimonio la cui titolarità appartiene all'intera comunità di riferimento,

si chiede di sapere quali iniziative siano state adottate dal Ministro in indirizzo titolare della vigilanza sulla fondazione e quali azioni intenda tempestivamente avviare, anche attraverso specifiche ispezioni, per risolvere una situazione che da anni crea perplessità nell'opinione pubblica, al fine di fornire risposte concrete a una crescente domanda di chiarezza sull'operato della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che rappresenta una delle colonne portanti dell'economia piemontese.

(3-01716)

ROSSI Gianluca, VACCARI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ha introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'articolo 17-ter, che al comma 1 prevede: «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assi-

stenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», chiarendo con il comma 2 che: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

la norma introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto split payment, ossia un sistema attraverso il quale le pubbliche amministrazioni elencate nello stesso articolo 17-ter, all'atto del pagamento delle fatture ricevute in relazione ai propri acquisti di beni e servizi, non corrispondono più ai fornitori l'importo lordo della fattura, ma solo l'imponibile, trattando l'IVA e riversandola direttamente all'erario;

tale disposizione si inquadra tra quelle finalizzate ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi;

tale meccanismo fiscale introduce una deroga al principio di neutralità dell'IVA, disciplinato dall'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per mezzo del quale il «contribuente iva» ad ogni versamento periodico dovuto corrisponde all'erario la differenza tra l'IVA sulle sue vendite addebitata ai suoi clienti e l'IVA sugli acquisti dovuta ai fornitori. Lo split payment costituisce altresì una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 Serie generale, recante le «Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni», interviene a disciplinare le «pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali»;

in termini applicativi, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'erario. Da un punto di vista soggettivo, la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti

pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;

per limitare gli effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria. A tal fine si prevede che il Ministro dell'economia, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter;

le deroghe previste riguardano le circostanze in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta e le prestazioni di servizi siano assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;

le implicazioni pratiche sono molteplici: le verifiche di Equitalia previste dal decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 sui pagamenti superiori a 10.000 euro, oltre il quale va effettuata la verifica, sarà calcolato facendo riferimento solo all'imponibile; gli interventi sostitutivi saranno attuati con riferimento al solo importo dell'imponibile; quanto all'espropriazione presso terzi, le certificazioni ex art. 547 del codice di procedura civile, relative alla sussistenza e consistenza dei propri debiti nei confronti del soggetto esecutato, dovranno essere rilasciate solo per gli importi imponibili; gli acquisti on line con carte di credito prepagate saranno soggetti allo split payment e si potranno fare solo acquisti non soggetti a IVA o con IVA assolta all'editore; le fatture passive emesse da associazioni sportive soggette a regime IVA forfettario in base alla legge n. 398 del 1991 saranno soggette allo split payment;

allo stato attuale, la nuova normativa non prevede esclusioni per i soggetti che rientrano nel regime IVA forfettario e per i numerosi soggetti no profit: società sportive, ivi comprese le società cooperative e le associazioni dilettantistiche disciplinate all'articolo 90, commi da 17 a 18-ter, della legge n. 289 del 2002; associazioni senza scopo di lucro; associazioni pro loco; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fine di lucro. Questi soggetti possono aderire alle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, in base alla quale, ai fini Iva, beneficiano della detrazione forfetaria del 50 per cento, calcolata sull'imposta relativa alle fatture emesse nell'esercizio delle prestazioni di natura commerciale, come nei casi della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Oltre a tutto per queste ultime, non essendo distinguibili in modo sicuro rispetto alle altre prestazioni, l'articolo 29 del decreto legislativo, n. 175 del 2014, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata», ha allineato la percentuale forfetaria al 50 per cento, sopprimendo la precedente, che era solo di un decimo;

considerato che:

in più sedi è stato evidenziato che qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, con il sistema dello split payment non avrà modalità di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili;

secondo i dati forniti dall'osservatorio CNA, derivanti dall'applicazione delle nuove regole IVA su split payment e reverse charge, nel 2015 le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione, pari a circa 2 milioni, soffriranno di un ammanco di cassa mensile pari complessivamente ad un miliardo e mezzo, a causa del mancato incasso dell'IVA. In media, ognuna di loro avrà bisogno di 9.300 euro al mese. I dati CNA evidenziano, inoltre, che le imprese avranno il problema di recuperare completamente l'IVA sulle operazioni di vendita effettuate con la pubblica amministrazione, non potendo più compensarla con l'IVA sulle vendite. In tal modo, le imprese si dovrebbero quindi trovare a recuperare circa 15 miliardi di IVA sugli acquisti;

rilevato che in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» all'articolo 8, è stato introdotto il comma 3-bis, che eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10 al 20 per cento l'importo contrattuale dell'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;

preso atto che il 24 febbraio 2015, in risposta alla lettera inviata dall'ANCE di Cuneo, gli uffici del commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici hanno spiegato in una propria missiva: «Nella sua lettera lei fa riferimento alla possibile applicazione di un sistema nel quale le autorità pubbliche verserebbero l'Iva per beni e servizi a loro forniti su un conto speciale («split payment») e esprime le sue preoccupazioni al riguardo. (...) Le confermo che la Commissione ha ricevuto di recente una domanda di deroga sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) concernente questa semplificazione». Tale articolo stabilisce che «il Consiglio, deliberando all'unanimità? su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali». Queste misure, però, «non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato

membro riscosso allo stadio del consumo finale». Il primo dubbio, nel caso dello split payment italiano, è che non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva (la novità è in vigore da inizio 2015). Inoltre, la misura potrebbe incidere in maniera significativa sul livello delle entrate IVA. L'articolo 395 della direttiva prevede una procedura perché venga richiesta l'autorizzazione. Entro 2 mesi la Commissione può chiedere chiarimenti allo Stato membro. E questo è già avvenuto. «Tale domanda, per la quale la commissione ha contattato le autorità italiane, è attualmente in corso di ulteriore esame e deliberazione». Il prossimo passaggio, non appena saranno stati raccolti tutti gli elementi necessari a decidere, è informare gli altri Paesi membri (oltre, ovviamente, all'Italia) proponendo una deroga o bloccando tutto. «Le assicuro che la Commissione osserva attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi»,

si chiede di sapere:

quali interventi di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di mitigare le ricadute della nuova disciplina dello split payment che, seppure condiviso nel merito, nella sostanza rischia di creare problemi di liquidità per le imprese e gli enti locali;

se non ritenga opportuno, allo scopo di limitare tali rischi di liquidità, semplificare le procedure e ridurre i tempi di rimborso dell'IVA per le imprese che applicano il reverse charge e lo split payment;

se intenda prevedere il superamento del meccanismo dello split payment per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, regoleranno con fatturazione elettronica tutti i rapporti e le prestazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni;

viste le problematiche rilevate da associazioni dilettantistiche e ONLUS, se non ravveda il Governo la necessità di derogare per i soggetti no profit all'applicazione dello split payment.

(3-01735)

